

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

## IL FUNZIONARIO f.f.

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;

VISTO il D.M. 235/2014 recante norme di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;

VISTI i propri decreti prott. nn. 10971 del 26/08/2014 e 10971/1 del 27/08/2014, con i quali sono state approvate e pubblicate le G.A.E. definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2014/17 e successivi decreti di rettifica e/o integrazione;

VISTA la sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno n. 1158/2018 (proc. R.G. n. 948/2018), con cui è stato accertato il diritto della docente NAPOLETANO Maria, nata il 30.07.1975, ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di reinserimento e con lo stesso punteggio maturato al momento della cancellazione;

VISTA l'Ordinanza resa dal Tribunale del Lavoro di Salerno in composizione collegiale del 28 settembre 2015 n. 23930/2015, con la quale viene riconosciuto il diritto di BOVE Carmela, n. 11/6/1960 (SA) ad essere reinserita nelle GAE, con decorrenza dal triennio 2014/17, per la scuola primaria;

VISTO il proprio decreto prot. n. 13426/2 del 12.11.2015 con cui quest'U.S.P. provvedeva ad inserire a pieno titolo nella G.A.E. l'aspirante predetta BOVE Carmela;

ACCERTATO che, dopo l'inserimento in questione, veniva introdotta specifica riserva sulla posizione della docente in G.A.E. al Sistema Informativo, al fine di consentire alla medesima di inserirsi anche nella graduatoria di circolo e d'istituto di 2<sup>^</sup> fascia;

ACCERTATO che il giudizio di merito connesso al procedimento cautelare in questione veniva dichiarato estinto dal Giudice all'udienza del 21 aprile 2016;

VISTO il parere dell'Avvocatura dello Stato dell'11.01.2018, con cui viene rappresentato che l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti cautelari maturati a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c.;

CONSIDERATO che, pertanto, gli effetti dell'Ordinanza cautelare possono considerarsi stabilizzati;

RILEVATA l'esigenza di procedere alla eliminazione al SIDI della riserva con cui risulta inserita nella G.A.E. per la scuola Primaria, 3<sup>^</sup> fascia, la docente BOVE Carmela;

## DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno n. 1158/2018 (proc. R.G. n. 948/2018), la docente NAPOLETANO Maria, nata il 30.07.1975, viene reinserita a pieno titolo nella G.A.E. per la scuola Primaria, 3^ fascia, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di reinserimento e con lo stesso punteggio maturato al momento della cancellazione (PUNTI 16; PREFERENZE: CONIUGATA; N. 2 FIGLI, ANNO REINS. 2014).

I Dirigenti Scolastici provvederanno ad apportare le occorrenti rettifiche alle graduatorie d'istituto di propria competenza rispetto alla posizione della docente NAPOLETANO Maria.

Per quanto in premessa, viene sciolta la riserva con cui la docente BOVE Carmela, n. 11/6/1960 (SA), risulta inserita nella G.A.E. di 3<sup>^</sup> fascia, scuola Primaria, di questa provincia.

La medesima non risulta inserita nelle graduatorie di circolo e d'istituto e, pertanto, nessun provvedimento dovrà adottare la Dirigenza Scolastica rispetto alla docente BOVE Carmela.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL FUNZIONARIO f.f. Filomena Chiariello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993